



MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione Municipalità

ORDINANZA n. 01531/2026/24 del 07/07/2026

Oggetto: Istituzione, per il giorno 11/07/2026, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via della Sanità, tratto compreso tra l'intersezione con vico Arena della Sanità e l'intersezione con via San Vincenzo, e in piazza della Sanità.

IL DIRETTORE

premessato che:

- con nota prot. PG/2026/603545 del 29/05/2026 è stata convocata, dal Presidente della Municipalità 3, per il 03/06/2026, la seduta di Giunta Municipale avente come ordine del giorno la Conferenza dei Servizi per l'organizzazione delle Feste Patronali della Municipalità 3;
- nella seduta della sopra citata Conferenza dei Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. PG/2026/615881 del 03/06/2026, il Presidente della Municipalità 3, per la buona riuscita della *Festa di San Vincenzo detta "Del Monacone"*, evento previsto per il giorno 11/07/2026, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, in piazza della Sanità, nell'ambito delle *"Feste Patronali 2026"* della rassegna organizzata dal Comune di Napoli *"Beato chi le vive"*, ha richiesto la possibilità di adottare un particolare dispositivo di traffico temporaneo;

visti:

- il parere favorevole, espresso nella seduta della Conferenza dei Servizi del 03/06/2026 dalla Polizia Locale U.O. Stella, in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi e del percorso alternativo individuato, *a condizione che l'organizzatore dell'evento provveda, almeno 48 ore prima dell'orario dell'entrata in vigore dei divieti, ad apporre inderogabilmente adeguata ed idonea segnaletica relativa al preavviso di chiusura della strada e al relativo percorso alternativo all'incrocio di Via Arena Sanità - Via San Nicandro e comunque lungo l'asse viario di via Sanità fino all'altezza dell'incrocio con vico Arena Sanità; siano esclusi dal divieto di transito i veicoli ad uso delle persone diversamente abili, delle forze di Polizia, della Protezione Civile, i veicoli di emergenza e di soccorso;*
- il verbale n. 25 del 30/06/2026 della Conferenza Permanente dei Servizi, trasmesso con nota PG/2026/725307 del 03/07/2026, nel quale è stato espresso parere favorevole al presente dispositivo;

considerato che:

- è stato individuato, come percorso alternativo, il seguente:
 - a) per i veicoli in direzione ponte Maddalena Cerasuolo: via della Sanità, via Arena della Sanità, via San Nicandro, piazza Mario Pagano, via Mario Pagano, piazza Cavour, piazza Museo, via Enrico Pessina, via Santa Teresa degli Scalzi, vico della Neve, discesa della Sanità, via della Sanità;
 - b) per i veicoli in direzione vico Arena della Sanità: discesa della Sanità, vico Santa Maria della Purità, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, via Crocelle a Porta San Gennaro, via dei Vergini, via Arena della Sanità, via della Sanità;
- il dispositivo di traffico di cui si tratta è simile ad analoghi dispositivi già adottati in occasione di precedenti manifestazioni svolte nelle strade interessate dalla presente ordinanza;
- il presente dispositivo di traffico temporaneo che si intende adottare è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Viabilità e Traffico;

ritenuto che, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17,

comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;

- il presente provvedimento non contiene dati personali;

- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3;

visti:

- il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;

- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm. e ii.;

- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

ISTITUIRE, per il giorno 11/07/2026, il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

a) divieto di transito veicolare in via della Sanità, tratto compreso tra l'intersezione con vico Arena della Sanità e l'intersezione con via San Vincenzo, ed in piazza della Sanità, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze;

b) divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nei tratti di cui al precedente punto a), dalle ore 08:00 alle ore 24:00.

Restano esclusi dal divieto di transito veicolare di cui al precedente punto a) i veicoli di pronto soccorso, i veicoli delle forze dell'ordine, i veicoli di emergenza e Protezione Civile, i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso da collocare almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine dello stesso, sono a carico degli organizzatori dell'evento, che dovranno, altresì, essere provvisti di tutti i permessi previsti dalla normativa vigente.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
arch. Paola Cerotto